



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 50 in data 24 Febbraio 2016**

**Oggetto: Verifica di Assoggettabilità per la variante al PRG n. 1/2015 “Cartiera” Comune di Loreo (RO).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 24 febbraio 2016 come da nota di convocazione in data 22 Febbraio 2016 ns. prot. reg. 67623;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Loreo con nota prot. n. 2015/9383 del 02/12/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 493425 del 02/12/2015 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante al PRG n. 1/2015 "Cartiera" nel Comune di Loreo;

**ESAMINATI** i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Regione Veneto - Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo nota prot. regionale n. 526521 del 28/12/2015:

Con riferimento alla nota prot. n. 503575 del 10 dicembre 2015, con la quale veniva richiesto di esprimere un parere in merito agli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in oggetto, e, come precisato dalle procedure di VAS individuate con DGR 791/2009, si comunica quanto segue.

L'attività prioritaria di questo Ufficio è relativa agli aspetti idraulici del territorio e primariamente ai corsi d'acqua principali.

Ai fini della pianificazione, lo scrivente esprime il proprio parere in occasione della redazione del P.A.T. e di P.I. (o di varianti agli stessi) da parte degli Enti Locali, ai sensi della D.G.R.V. n. 2948/2009.

Pertanto, l'attività svolta è quella di verificare l'esecuzione delle opere inerenti il sistema di laminazione delle acque pluviali in eccesso durante gli eventi meteorologici critici e le misure compensative adottate volte a mantenere costante il coefficiente idrometrico secondo il principio dell'invarianza idraulica a seguito di interventi eseguiti sul territorio che non dovranno aggravare l'esistente livello di rischio idraulico né pregiudicare la possibilità di riduzione di tale livello.

Per lo svolgimento di tale attività lo scrivente si avvale del parere di competenza rilasciato dal Consorzio di Bonifica interessato, che gestisce la rete idraulica minore su cui vanno a confluire le acque di scarico dei volumi d'invaso.

A tale riguardo si fa presente che non è ancora stato approvato il PAT ed il relativo P.I. del Comune di Loreo (RO) e la suddetta variante è stata redatta ai sensi dell'art. 48, comma septies della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, la quale prevede che sulle zone con vincoli decaduti, come in questo caso, si possa seguire la procedura di variante parziale al PRG, seguendo l'art. 50 della L.R. n. 61/1985.

Per quanto suddetto e relativamente alla variante in oggetto, si ritiene che debbano essere rispettate le condizioni sopradescritte e le eventuali prescrizioni impartite dal Consorzio di Bonifica mentre resta in capo al Comune interessato l'accertamento del rispetto dei parametri prescritti e la verifica delle opere compensative che devono essere realizzate.

- Regione Veneto - Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Rovigo nota prot. regionale n. 530361 del 30/12/2015 che trasmette il parere del Consorzio di Bonifica Adige PO:

Con riferimento alla nota prot. 8688 in data 12.11.2015, dell'Amministrazione Comunale di Loreo (Ro), relativa alla trasmissione della documentazione finalizzata all'acquisizione del parere idraulico in merito alla variante al Piano Regolatore Generale comunale denominato Variante PRG n. 1/2015, proposto dalla Società Cartiera del Polesine SpA di Loreo, interessante gli immobili ubicati nel Comune di Loreo, foglio 29, mappali 44, 72, 45 e 65, della superficie complessiva di m<sup>2</sup> 14.733,

- vista la "Relazione Tecnica Illustrativa" e gli elaborati grafici allegati alla succitata nota redatti dal dott. ing. Enzo Cocolicchio;

**Rilevato:**

- che il Comune di Loreo risulta attualmente privo del PAT comunale e quindi in assenza di indicazioni preliminari riguardanti l'aspetto idraulico;
- che le opere di progetto interferiscono con l'attuale assetto idraulico di un'area tributaria del canale Valleselle, mediante condotta di pubblica fognatura;
- che le dimensioni dell'area oggetto di trasformazione rientrano nei casi previsti nell'allegato A alla DGRV 2948/2009, nella classe d'intervento di "Significativa impermeabilizzazione potenziale";
- che per quanto riguarda l'aspetto idraulico, dell'area più ampia nel quale ricade la zona oggetto di trasformazione urbanistica, occorre prestare opportune attenzioni per la presenza di una intensa e consolidata urbanizzazione, oltre alla presenza di una condotta pubblica di smaltimento delle acque meteoriche che collega l'area in questione con la rete di bonifica gestita dal Consorzio, gestita da altro Ente;



- che l'area effettiva oggetto di trasformazione e variante risulta essere di  $m^2$  13.625 per la presenza di una fascia di rispetto ferroviaria nella quale non risulta praticabile alcuna trasformazione;
- i volumi d'invaso, riportati nella citata relazione, che il Tecnico ha calcolato assumendo un tempo di ritorno di 50 anni, nell'ipotesi approssimativa del grado di impermeabilizzazione che caratterizzerà i luoghi oggetto delle trasformazioni in funzione della specifica destinazione urbanistica "D7 speciale" pari a  $m^3$  940, corrispondenti a circa 689  $m^3/ha$ ;
- che i succitati volumi saranno ottenuti mediante il risezionamento di nuovi canali e la creazione di aree contermini allagabili;
- che lo smaltimento delle acque presenti nei citati bacini di laminazione avverrà mediante sollevamento meccanico garantito da n. 2 elettropompe della portata massima garantita di 8,2 l/s ciascuna, funzionanti alternativamente;

Considerato:

- che trattandosi di variante al PRG, nel corso del complessivo processo approvativo degli interventi urbanistico-edilizi, qualora nelle aree oggetto di trasformazione dovessero venire realizzati insediamenti ad elevato grado di alterazione dell'uso del suolo, aventi coefficienti di impermeabilizzazione diversi da quelli considerati nel documento di valutazione della compatibilità idraulica allegato, dovranno essere individuate adeguate misure compensative sulla base della effettiva necessità della zona da modificare;
- vanno evitati volumi d'invaso in posizione depressa rispetto alla falda superficiale;
- che appare opportuno nei casi in cui le superfici da lottizzare ricadano in zone particolarmente sofferenti dal punto di vista idraulico, adottare misure che consentano la mitigazione concorrente dei problemi dovuti alla già esistente difficoltà di drenaggio delle acque;
- che dovrà essere richiesto apposito nulla osta all'Ente gestore della tombinatura il quale definirà la portata massima ammissibile;
- che inoltre appare necessario che il manufatto di scarico finale dimensionato per limitare la portata a 6 l/s/ha, secondo quanto indicato dal Tecnico progettista, sia dotato di apparecchiature elettromeccaniche per le quali sia garantita la ridondanza di approvvigionamento energetico mediante sistema alternativo e di soccorso, utile ad assicurare lo smaltimento dell'acqua immagazzinata anche in assenza di alimentazione elettrica principale;
  - che in tale condizione è necessario che l'impianto sia gestito da Ente/Organismo che ne garantisca funzionalità ed efficienza nel tempo;
  - che a garanzia della funzionalità delle opere di laminazione dovrà essere assicurata nel tempo un'adeguata manutenzione delle stesse al fine di non pregiudicare la funzione per le quali sono state costruite;

Il Comune dovrà quindi, prima dell'approvazione dei singoli interventi di significativa impermeabilizzazione potenziale, predisporre opportune approfondite relazioni, che dovranno essere sottoposte per il parere di competenza, anche al Consorzio di Bonifica Adige Po.



Nei limiti delle competenze del Consorzio e fatti salvi ed impregiudicati i diritti di Enti e/o Terzi e il rilascio da parte di altre Autorità ed Enti competenti di permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze o simili eventualmente prescritti, si esprime parere favorevole, per quanto riguarda l'aspetto idraulico, al progetto descritto in oggetto con l'osservanza dei succitati considerato.

- Azienda Ulss n. 19 pec prot. n. 464 del 11/01/2016 acquisita al prot. regionale n. 7354 del 11/01/2016:

Con riferimento alla richiesta di variante al PRG n. 1/2015 del Comune di Loreo relativamente all'area annessa alla cartiera, questo servizio formula alcune osservazioni:

- Trattasi di una attività classificata ai sensi del DMS del 03/09/94 tra le industrie insalubri di 1 classe;
- Lo stabilimento è ubicato in pieno centro storico, all'interno di una zona residenziale e prospiciente ad un edificio scolastico.

Premesso ciò si ritiene che la variazione dell'area da verde pubblico ad attività pertinenziali all'attività produttiva da trasferire possa, dal punto di vista igienico sanitario, incrementare l'aumento degli inquinanti che derivano dal sito.

- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Veneto pec prot. n. 391 del 08/01/2016 acquisita prot. regionale n. 5543 del 11/01/2016 che inoltra i pareri della Soprintendenza Archeologica del Veneto e della Soprintendenza Belle Arti e paesaggio:

In riferimento all'oggetto, a riscontro della nota della Regione del Veneto, prot. 503575 del 10.12.2015, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 15646 del 14.12.2015, presa visione degli elaborati scaricati dal sito web regionale, si trasmette il parere endoprocedimentale di competenza.

La variante al PRG in oggetto ricade in un'area non interessata da provvedimenti di dichiarazione di interesse archeologico e che, ad oggi, per quanto agli atti di questa Soprintendenza, non risulta aver restituito evidenze di interesse archeologico.

Pertanto, per quanto di competenza, si ritiene possibile l'esclusione della suddetta variante dalla procedura di V.A.S.

Resta salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 90 del decreto legislativo 42/2004, circa l'obbligo di dare immediata comunicazione a questa Soprintendenza in caso di rinvenimenti fortuiti di reperti e/o contesti di interesse archeologico.

Con riferimento alla procedura in argomento, questa Soprintendenza ha esaminato la documentazione inerente la suddetta Variante, verificando che la stessa non risulta interessare aree o beni soggetti ai disposti delle Parti II e III del D. Lgs. n. 42/20004 e s.m.i., di competenza dello Scrivente.

Non si ritiene inoltre dover evidenziare la presenza di aspetti di particolare interesse, esprimendo contestualmente il parere di non necessaria assoggettabilità alla procedura V.A.S.

- Arpav Dipartimento di Rovigo pec prot. n. 3799 del 15/01/2016 acquisita prot. regionale n. 17634 del 18/01/2016:



Con riferimento alla nota prot. 503575 del 10 dicembre 2015 di pari oggetto con la quale la Regione Veneto ha richiesto il parere e trasmesso la documentazione necessaria, con la presente si esprime valutazione favorevole alla attuazione della variante in oggetto.

Con riferimento alla presenza di zone SIC - ZPS si rimanda alla valutazione della Struttura regionale competente.

A proposito della installazione di impianti tecnologici funzionali alle attività produttive si evidenzia che le acque di scarico, i fumi, le esalazioni, le polveri e i rumori prodotti non dovranno risultare nocivi per l'uomo e l'ambiente.

Si raccomanda massima cautela nel gestire le acque di dilavamento al fine di evitare la contaminazione dei corpi idrici da parte di depositi o attività all'aperto che possono rilasciare sostanze pericolose per l'ambiente. Se necessario le acque dovranno essere trattate con idonei sistemi di depurazione prima dello scarico.

#### **VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 209/2015**

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per per la Variante al P.R.G. n° 1/2015 "Cartiera" ai sensi dell'art. 48 comma 7 septies della L.R. 11/2004 per modifica della destinazione d'uso da zona "F3" - Verde pubblico, esistente e di progetto a zona "D7 speciale" - zona per attività pertinenziali alla attività produttiva da trasferire, nel Comune di Loreo (RO).

Pratica n. 3157

#### La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Enzo Cocolicchio, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 493425 del 02/12/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene riconosciuta per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

VERIFICATO che è possibile procedere alla istruttoria tecnica con le informazioni già in possesso dell'amministrazione relativamente agli habitat e alle specie oggetto di tutela con le direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

PRESO ATTO che l'intervento prevede la variante relativa al cambio di destinazione d'uso da zona "F3" - Verde pubblico, esistente e di progetto a zona "D7 Speciale" - Zona per attività pertinenziali alla attività produttiva da trasferire (mappali n. 65 (parte), 44, 45, 72 del foglio 29, per complessivi 14773 m<sup>2</sup>);

PRESO ATTO che l'intervento destina le aree dei mappali 65 (parte), 44 (parte), 45 e 72 a ZTO D speciale, con funzione di pertinenza all'impianto produttivo esistente per attività e opere pertinenziali e complementari, non rilevanti dal punto di vista edilizio, senza assegnare alcun indice di edificabilità, consentendo pertanto di attrezzarle a deposito di materiali di risulta della lavorazione della carta e impianti tecnologici migliorativi in termini energetici ed ambientali delle attuali condizioni di esercizio dell'attività di cartiera, mentre la Soc. Cartiere del Polesine S.p.a. si impegna a cedere gratuitamente al Comune di Loreo la proprietà dell'area di m<sup>2</sup> 1.123 contraddistinta al Foglio 29 parte del mappale n. 44, dopo avervi realizzato a proprie spese un parcheggio pubblico di complessivi mq 1.410 (per m<sup>2</sup> 1123 in proprietà privata e per m<sup>2</sup> 287 in proprietà comunale)



RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati corrispondono ad aree attribuite alle categorie "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "14140 - Aree verdi private" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Testudo hermanni*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Himantopus himantopus*, *Charadrius alexandrinus*, *Lanius collurio*, *Musccardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

#### PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

#### DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per per la Variante al P.R.G. n° 1/2015 "Cartiera" ai sensi dell'art. 48 comma 7 septies della L.R. 11/2004 per modifica della destinazione d'uso da zona "F3" - Verde pubblico, esistente e di progetto a zona "D7 speciale" - zona per attività pertinenti alla attività produttiva da trasferire, nel Comune di Loreo (RO) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle



Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

**PRESCRIVE**

1. di mantenere invariata l' idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Testudo hermanni*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Himantopus himantopus*, *Charadrius alexandrinus*, *Lanius collurio*, *Musccardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Loreo, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 209/2015;

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV , in data 24 febbraio 2016, che evidenzia come la variante al PRG n. 1/2015 "Cartiera" nel Comune di Loreo non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante al PRG n. 1/2015 "Cartiera" nel Comune di Loreo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;



- dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VIncA precedentemente evidenziate.
- Si prescrive la piantumazione di un doppio filare di alberature costituite da essenze autoctone lungo il confine con l'asse ferroviario.

*Il Presidente*  
*della Commissione Regionale VAS*  
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione  
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.8 pagine.